NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE MARITTIME

Art. 2

Incentivazione degli investimenti

Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e' riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unita' di cui all'articolo 1, comma 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Versione in vigore dal 18 aprile 2001, non più in vigore dal 23 luglio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
Estremi	Legge 16 marzo 2001, n. 88
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-investimenti-nelle-imprese-marittime/art-2-incentivazione-degli-investimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it